



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

* * *

Provincia di Livorno

**REGOLAMENTO PER LA
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
DOVUTO PER GLI INTERVENTI
SOGGETTI AL PERMESSO DI
COSTRUIRE ED
A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO
ATTIVITA'**

ai sensi della Legge Regionale 3.1.2005 n° 1

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C n. 11/2010 del 09/03/2010

MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. n. 5 del 14/02/2013

INDICE:

- Art 1. Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione.
- Art 2. Oneri di Urbanizzazione.
- Art 3. Interventi soggetti al pagamento degli oneri di Urbanizzazione.
- Art 4. Consistenza degli interventi soggetti al contributo relativo alle spese di urbanizzazione.
- Art 5. Costo di costruzione.
- Art 6. Consistenza degli interventi soggetti al costo di costruzione.
- Art 7. Permesso di Costruire e Denuncia di Inizio Attività a titolo gratuito (art.124 L.R. n° 1/2005).
- Art 8. Sconto sugli oneri per la promozione della bioedilizia e l'efficienza energetica.
- Art 9. Edilizia convenzionata.
- Art 10. Consistenza degli interventi in zona agricola.
- Art 11. Modalità di pagamento.
- Art 12. Versamento del contributo in sanatoria.
- Art. 12 bis. Contributo relativo alle istanze di concessione edilizia in sanatoria a seguito di domanda di condono edilizio ex. L. 47/85 del 28/2/1985 e L. 724/1994, art. 39.
- Art 13. Rateizzazione.
- Art 14. Scomputo totale o parziale degli oneri.
- Art 15. Restituzione del contributo.
- Art 16. Disposizioni Finali.

ALLEGATO A:

TABELLA A	COSTO MEDIO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
TABELLA A/1	INTERVENTI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI
TABELLA A/2	INTERVENTI PER INSEDIAMENTI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI
TABELLA A/3	INTERVENTI PER INSEDIAMENTI TURISTICI, COMMERCIALI AL DETTAGLIO, E DIREZIONALI
TABELLA A/4	INTERVENTI PER INSEDIAMENTI COMMERCIALI ALL'INGROSSO
TABELLA A/5	INTERVENTI PER FABBRICATI IN ZONE AGRICOLE "E"
TABELLA D	PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE

Art. 1. Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina le modalità di calcolo e di applicazione del contributo relativo al permesso di costruire ed alle denunce di inizio attività in conformità con le disposizioni di cui alla vigente Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n° 1 e con le altre disposizioni normative vigenti in materia.

Il permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

La segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 79 comma 1 lett.a) e comma 2 lett.d) della L.R. n° 1/2005 per i quali è dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione.

Art. 2. Oneri di Urbanizzazione.

Gli oneri di urbanizzazione devono intendersi riferiti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dall'art. 37 comma 5 e 6 della L.R. n° 1/2005, alle opere necessarie per il superamento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici nonché alle infrastrutture in generale comunque a carico del Comune.

I costi medi riportati nelle tabelle allegate non comprendono le spese per la realizzazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas che dovranno essere determinate per ogni insediamento di volta in volta in relazione all'entità della richiesta di utenza ponendola a carico dei lottizzanti o dei titolari del titolo abilitativo.

Le tariffe indicate nelle seguenti tabelle, sono aggiornate annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo, determinate dall'I.S.T.A.T. per le famiglie di operai ed impiegati, con l'esclusione dei tabacchi, per il mese di Novembre sul corrispondente mese dell'anno precedente.

I relativi aggiornamenti si applicano alle richieste ed alle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio dell'anno seguente.

Art. 3. Interventi soggetti al pagamento degli oneri di Urbanizzazione.

1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi, soggetti a permesso di costruire o a S.C.I.A. che comportano nuova edificazione o costruzione, o determinano un incremento dei carichi urbanistici in funzione di:

- Aumento delle superfici utili degli edifici;
- Mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili;
- Aumento del numero di unità immobiliari.

2. Comporta aumento di carico urbanistico, la trasformazione permanente del suolo inedificato, qualora le aree non facciano parte di lotti edificati e le opere non siano di pertinenza dei fabbricati esistenti o in corso di costruzione. Sono comunque considerati trasformazioni che comportano aumento del carico urbanistico i seguenti interventi:

- Realizzazione di Depositi permanenti di materiale vario;
- Parcheggi privati al di fuori dei centri abitati;
- Autolavaggio, stazioni di servizio di carburanti;
- Campeggi, residence, aree attrezzate per svago o ristoro;
- Piscine private

Art. 4. Consistenza degli interventi soggetti al contributo relativo alle spese di urbanizzazione.

L'importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è calcolato moltiplicando i costi base di cui alle tabelle per i parametri geometrici dell'immobile, da esprimersi a seconda dei casi o in metri cubi o in metri quadri di superficie lorda.

Con riferimento alla tipologia degli interventi, la consistenza soggetta al contributo di cui al presente articolo, è così determinata:

- a) nuova edificazione di cui all'art.78 c. 1 lett. a) e b) e quelli previsti dall'art. 79 c.1 lett. a) della L.R. n° 1/2005;
- b) ampliamenti o addizioni volumetriche;
- c) mutamento di destinazione d'uso soggetta al pagamento degli oneri;
- d) restauro, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica o sostituzione edilizia;
- e) interventi di cui all'art. 78 c.1 lett. e) della L.R. n° 1/2005 che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato considerando in questi casi un quarto della superficie occupata con le tariffe di cui alla nuova edificazione;
- f) per interventi comportanti aumento delle superfici utili degli immobili, ovvero a seguito di un intervento di incremento di superficie utile abitabile. Si ricorda che costituisce aumento delle superfici utili dell'immobile, la trasformazione di superfici non residenziali in superficie utile abitabile nel caso di immobili a destinazione residenziale , o la trasformazione di superfici accessorie in superficie destinata all'attività nel caso di immobili con destinazione turistica, commerciale o direzionale;
- g) per interventi comportanti aumento del numero delle unità immobiliari, con le tariffe di cui alla ristrutturazione edilizia, prendendo in considerazione, nel caso di immobili ad uso residenziale, come nuove Unità Immobiliari, quelle in cui vengono realizzati i nuovi locali ad uso cucina.

Art. 5. Costo di costruzione.

Il contributo comprende il costo di costruzione determinato in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

Il costo di costruzione – in assenza di apposita determinazione della Giunta Regionale che fissi i nuovi costi - è adeguato annualmente in ragione dell'intervenuta variazione percentuale dei costi di costruzione, determinate dall'I.S.T.A.T. per le famiglie di operai ed impiegati, con l'esclusione dei tabacchi, per il mese di Novembre sul corrispondente mese dell'anno precedente.

I relativi aggiornamenti si applicano alle richieste ed alle dichiarazioni presentate successivamente alla data dell'atto di aggiornamento.

Le percentuali di applicazione ed il costo al mq/mc in base all'intervento sono individuati nelle allegate tabelle. Il costo di costruzione è dovuto anche per quelle parti di edificio che, ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici ed edilizi, non costituiscono volume.

Il costo documentato di costruzione previsto dal presente Regolamento è quello risultante da specifico computo metrico estimativo redatto sottoforma di perizia dell'opera da eseguire, redatto dal progettista, con allegata dichiarazione asseverante che la stima è stata eseguita tenendo conto di tutti i lavori necessari per rendere l'opera agibile e che la stessa è stata predisposta sulla base del prezioso di cui all'ultimo bollettino degli ingegneri precedente la data di rilascio del permesso di costruire o di presentazione della Denuncia di inizio attività.

L'ufficio tecnico potrà procedere alla verifica della stima asseverata, entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della pratica nel caso di S.C.I.A., o entro il rilascio del permesso di costruire. Qualora si verificassero errori e/o omissioni, il Responsabile del Servizio darà comunicazione dell'importo dovuto ad integrazione di quanto precedentemente determinato, al quale verrà applicata la sanzione di cui all'art.128 comma 1 lett.c) della L.R. n° 1/2005 e ss.mm.ii..

Art. 6. Consistenza degli interventi soggetti al costo di costruzione.

Per gli interventi su immobili con destinazione residenziale il costo di costruzione è determinato con le modalità di cui al D.M.10.05.1977 n° 801.

Per gli interventi con destinazione turistico – ricettiva, commerciale e direzionale il costo di costruzione viene calcolato sul costo di costruzione documentato su perizia sulla base delle percentuali di cui alla relativa tabella.

Con riferimento alla tipologia degli interventi, la consistenza soggetta al contributo di cui al presente articolo, è così determinata:

- a) per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica o di sostituzione edilizia, su tutte le superfici dell'edificio in base ai dettami del D.M.10.05.1977 n° 801;
- b) per gli ampliamenti o addizioni volumetriche, sulla nuova porzione di edificio, calcolata in base ai dettami del D.M.10.05.1977 n° 801;
- c) per gli interventi di ristrutturazione edilizia sulla base di un computo metrico redatto da professionista abilitato che attesti l'entità dei lavori e applicando la relativa percentuale desumibile dalle tabelle allegate.

Art. 7. Permesso di Costruire e S.C.I.A. a titolo gratuito (art.124 L.R. n° 1/2005).

Il contributo di cui alle spese di urbanizzazione non è dovuto nei seguenti casi:

- a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, ai sensi della vigente normativa;
- b) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dai soggetti competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati o privato sociale, in attuazione di strumenti urbanistici, previa, in questo caso, convenzione con il Comune che assicuri l'interesse pubblico;
- c) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati in occasione di pubbliche calamità;
- d) per la realizzazione degli spazi di parcheggio e delle autorimesse pertinenziali vincolate con atto d'obbligo all'interno dei perimetri dei centri abitati;
- e) per i manufatti ad uso accessorio (manufatti destinati al ricovero di attrezzi agricoli e/o giardinaggio, pergolati in legno non coperti), le recinzioni, le sistemazioni esterne, i muri di contenimento, le cabine elettriche ed i vani caldaia, pozzi, cisterne, pensiline e tettoie;
- f) per gli interventi di ristrutturazione edilizia che non comportano aumento di carico urbanistico.

La quota di contributo relativa al costo di costruzione, oltre che per gli interventi soggetti a S.C.I.A. (ad eccezione degli interventi di cui all'art. 79 comma 1 lett.a) e comma 2 lett.d) della L.R. n° 1/2005) non è dovuta nei seguenti casi:

- a) per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato;
- b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al venti per cento, di edifici unifamiliari;
- c) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;
- a) per gli interventi di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili e mutamento della destinazione d'uso, quando l'interessato si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale a praticare prezzi di vendita e canoni di

locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;

- b) per gli interventi per attività industriali e artigianali;
- c) per gli interventi da eseguirsi nelle aree destinate a Edilizia Economica e Popolare ai sensi della L. n° 167/62 e ss.mm.ii.;
- d) per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata ai sensi degli artt.122 e 123 della L.R. n° 1/2005 e ss.mm.ii.;
- e) gli interventi soggetti a S.C.I.A., ad eccezione degli interventi di cui all'art. 79 comma 1 lett.a) e comma 2 lett.d) L.R. n° 1/2005 e ss.mm.ii..

Art. 8. Sconto sugli oneri per la promozione della bioedilizia e l'efficienza energetica.

Viene introdotta la possibilità della riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per gli interventi volti al perseguimento degli obiettivi di cui al Titolo I del RE, i quali consistono essenzialmente nella riqualificazione architettonica, paesaggistica, ambientale generale dell'intero territorio comunale, nello sviluppo della bioedilizia, nell'incentivazione dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili per la climatizzazione/riscaldamento degli immobili e nella tutela delle risorse del territorio.

Al momento della presentazione dell'apposita domanda di accesso allo sconto sugli oneri dovrà essere presentata dal richiedente idonea garanzia finanziaria, tramite polizza fideiussoria a favore del Comune secondo le modalità previste all'art. 125 del RE.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ufficio competente.

Art. 9. Edilizia convenzionata.

Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 del DPR n° 380/2001 e ss.mm.ii., qualora l'interessato si impegni, a mezzo di una convenzione stipulata con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione e vendita determinati nel rispetto della convenzione tipo prevista dall'articolo 123 della L.R. n° 1/2005 e ss.mm.ii., non è dovuto il costo di costruzione.

Per gli interventi nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui all'art.71 della L.R. n° 1/2005 e ss.mm.ii., sono dovuti i soli oneri di urbanizzazione che comprendono anche il costo delle opere di urbanizzazione di cui all'art.120 della L.R. n° 1/2005 e ss.mm.ii.).

Gli interventi nei piani per insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge n. 865/1971 e art. 72 L.R. n° 1/2005 e ss.mm.ii., sono realizzati a titolo gratuito fatta eccezione per le destinazioni turistiche, commerciali, direzionali. Gli oneri per l'urbanizzazione primaria e la competente quota per la secondaria sono computati per l'intero nel costo relativo alla cessione dell'area in proprietà o alla concessione in diritto di superficie. Nel costo suddetto è altresì computata l'incidenza degli oneri relativi alle opere di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove siano alterate le caratteristiche.

Sono esenti dal pagamento del contributo dovuto per oneri di urbanizzazione primaria, gli interventi da eseguirsi nelle zone soggette a piano attuativo e/o strumento urbanistico preventivo di iniziativa privata a carattere residenziale, direzionale, commerciale, turistico, industriale e artigianale. In tali casi le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a totale carico dei proponenti, previa approvazione dei relativi progetti da parte dell'Amministrazione Comunale e relativo scomputo totale degli oneri, nonché stipula di specifica convenzione da registrare e trascrivere nei registri immobiliari oltre a prestazione di idonee garanzie fideiussorie a cura e spesa dei proponenti.

Art. 10. Consistenza degli interventi in zona agricola.

Ai fini della determinazione degli oneri per interventi realizzati nelle zone agricole da soggetti differenti dall'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), sono utilizzati gli importi indicati per ciascuna tipologia di intervento.

Nei casi di mutamento di destinazione d'uso di immobili appartenenti ad aziende agricole le cui superfici di pertinenza abbiano dimensioni inferiori a 1 ettaro, il proprietario è tenuto al versamento dei cosiddetti "Oneri verdi" ai sensi dell'art. 45 della LR 1/2005.

Tali oneri sono stabiliti in misura pari alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione, in relazione alla destinazione d'uso richiesta, qualora il mutamento della destinazione d'uso interessi edifici rurali. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso non agricola i suddetti oneri sono stabiliti in misura pari alla quota massima prevista nei casi di Ristrutturazione Edilizia.

Qualora il cambio di destinazione d'uso interessi immobili appartenenti ad aziende agricole con superfici di pertinenza superiori a 1 ettaro, il pagamento dei c.d. oneri verdi è sostituito (in tutto od in parte) dalla sottoscrizione da parte del proprietario interessato di una convenzione con la quale il proprietario si impegna al mantenimento e al miglioramento della qualità dell'ambiente.

In tal caso gli elaborati progettuali relativi a tale intervento, dovranno essere accompagnati da dettagliato computo metrico estimativo redatto sottoforma di perizia delle opere di "sistemazione ambientale" e di miglioramento fondiario.

Con il termine "Sistemazione ambientale", si intende ai fini della vigente normativa, l'insieme degli interventi di valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-architettonico del territorio extra-urbano, che di volta in volta potranno essere realizzati in relazione allo stato dei luoghi oggetto dell'intervento proposto, assumendo come obiettivo principale il mantenimento di adeguate condizioni di equilibrio fra le strutture produttive, le forme di insediamento e l'ambiente.

A questo scopo, si ritengono caratteristiche essenziali del paesaggio agrario le sistemazioni dei pendii per modellare il terreno e consentirne l'utilizzo a fini agricoli, le successioni poderali, le case isolate e la trama sottile e ordinata dei filari delle viti e degli olivi.

I progetti di sistemazione ambientale (a corredo del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale o di pratiche di deruralizzazione) dovranno comunque conseguire uno specifico atto di assenso da parte dell'ufficio tecnico urbanistica ambiente.

Al momento della presentazione dell'apposita domanda di accesso allo sconto o all'esenzione dal pagamento degli oneri dovrà essere presentata dal richiedente idonea garanzia finanziaria, tramite polizza fideiussoria a favore del comune pari all'importo dello sconto da applicare, che sarà svincolata al momento dell'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere in oggetto.

Art. 11. Modalità di pagamento.

Nel caso di permesso di costruire il contributo dovuto, determinato dall'Ufficio competente, dovrà essere corrisposto al momento del ritiro del titolo abilitante.

Nel caso di opere soggette a S.C.I.A. ai sensi delle disposizioni vigenti il contributo calcolato dal professionista asseverante deve essere versato contestualmente alla presentazione della segnalazione. Se la valutazione del tecnico asseverante non fosse corretta, il Responsabile del Procedimento ne darà comunicazione agli interessati che saranno tenuti entro i successivi 30 giorni al versamento della somma dovuta a conguaglio, salvo l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 128 della L.R. n° 1/2005. Potranno essere presentate richieste di chiarimenti o istanze volte ad una nuova determinazione del contributo qualora vengano fatti presenti errori di valutazione, di calcolo, ecc...

Decorso inutilmente il termine ultimo stabilito all'art. 128 della L.R. n° 1/2005, senza alcuna comunicazione ufficiale da parte degli interessati (es. rinuncia esecuzione interventi), l'Amministrazione Comunale provvederà alla riscossione coattiva del credito nei modi previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 12. Versamento del contributo in sanatoria.

I contributi previsti per il permesso di costruire in sanatoria o attestazioni di conformità di cui all'art. 140 della L.R. n° 1/2005, devono essere corrisposti al momento del rilascio del titolo abilitativo.

Art. 12 bis. Contributo relativo alle istanze di concessione edilizia in sanatoria a seguito di domanda di condono edilizio ex. L. 47/85 del 28/2/1985 e L. 724/1994, art. 39.

In caso di omesso o ritardato pagamento del conguaglio si applicano le sanzioni previste dall'art. 3 della Legge 47/85 e secondo gli importi e modalità previsti dall'art. 128 della L.R. 01/05.

Il contributo di cui all'art. 37 della L.47/85 (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) relativo alle concessioni edilizie che risultino ancora da rilasciare, si applica in base al disposto della L.R. 51 del 7/5/1985, ed a conclusione della istruttoria, applicando le tabelle previste dal presente regolamento per le concessioni ordinarie.

I volumi e le superfici oggetto di sanatoria sono calcolati con gli stessi criteri previsti per la verifica dei parametri edilizi delle concessioni ordinarie.

Le tabelle di riferimento per il calcolo degli oneri sono di norma quelle vigenti per le concessioni ordinarie al momento del rilascio della concessione in sanatoria, salvo i casi in cui sia già maturato (vedi art.39 L.47/85) il silenzio-assenso sulla pratica (concessione implicita) per avvenuta decorrenza del termine di due anni dalla presentazione della pratica completa o dalla sua integrazione. In tali casi le tabelle a base del calcolo degli oneri saranno quelle a tale data vigenti.

L'interessato dovrà effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta (a mezzo R.A.R. o notifica); effettuato tale adempimento si potrà procedere al rilascio del titolo concessorio.

Qualora l'interessato faccia espressa richiesta scritta di rateizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 51/85, che è concedibile solo per le istanze di cui alla L.47/85, è ammessa la rateizzazione secondo le modalità del successivo art. 13 del presente regolamento. In caso di ritardo nel pagamento, dalla data di scadenza di ciascuna rata si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 della Legge 47/85 (abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall'articolo 42 dello stesso d.P.R.) e secondo gli importi e le modalità previste dall'art. 128 della L.R. 01/05.

Per le istanze di concessione in sanatoria presentate ai sensi degli artt.31 e 35 della L. 47/85 e art. 39 della legge 724/94, relative ad interventi per annessi agricoli realizzati nella zone agricole ex L.R. 10/79 da soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 lettera a) della L. 10/77 e riconosciuti necessari alla conduzione agricola del fondo tramite Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui all'art. 2 della citata L.R.T. 10/79, si procede alla applicazione degli importi di cui alla tabella sugli annessi agricoli allegata al presente atto, nella misura del 50%.

In analogia al disposto di cui all'art. 1 punto 4 della L.R.T. 51/85 il contributo di concessione è determinato sulla base delle tabelle vigenti al momento del rilascio della concessione in sanatoria o al momento della maturazione del silenzio assenso.

Per quanto riguarda le istanze presentate ai sensi dell' art. 39 comma 9 della L. 724/94 per le quali, diversamente dalle istanze prodotte ai sensi della L.47/85, la ricevuta comprovante il versamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione avrebbe dovuto essere allegata direttamente alla domanda, l'eventuale conguaglio del contributo dovuto dovrà essere corrisposto

in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta formale e non sono ammesse rateizzazioni.

In caso di omesso o ritardato pagamento del conguaglio si applicano le sanzioni previste dall'art. 3 della Legge 47/85 (abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall'articolo 42 dello stesso d.P.R.) e secondo gli importi e modalità previsti dall'art. 128 della L.R. 013/05.

Art. 13. Rateizzazione.

Qualora l'importo del contributo per oneri sia superiore a €2.500,00, è ammessa la rateizzazione del versamento in tre rate semestrali. La rateizzazione delle somme dovute comporta la costituzione di idonea garanzia fideiussoria, di importo pari al doppio del valore da corrispondere, in favore dell'Amministrazione Comunale. La prima rata dovrà essere corrisposta al momento del ritiro dell'atto autorizzativo.

Lo svincolo della polizza presentata a garanzia della rateizzazione del contributo sarà disposta dall'ufficio competente su richiesta dell'interessato accertata la regolarità dei pagamenti effettuati.

Art. 14. Scomputo totale o parziale degli oneri.

Il contributo relativo alle spese di urbanizzazione, può essere totalmente o parzialmente scomputato qualora l'interessato intenda proporre la realizzazione diretta a scomputo parziale o totale degli oneri di opere di urbanizzazione. L'istanza tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione delle suddette opere deve essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 10 e deve essere corredata da idonei elaborati progettuali descrittivi degli interventi previsti sottoscritti da tecnico abilitato e comprensivi di computo metrico estimativo redatto sottoforma di perizia giurata con riferimento all'ultimo aggiornamento del Prezziario Ufficiale di Riferimento per le opere di competenza delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti

Pubblici Nazionali nel Territorio Regionale della Toscana, soggetto a rivalutazione secondo gli indici I.S.T.A.T. trascorsi tra la data di ultimo aggiornamento del prezziario suddetto e la data di convenzionamento tra il soggetto privato e la Pubblica Amministrazione.

La documentazione prodotta viene trasmessa al Responsabile del Servizio Tecnico o ufficio delegato, che esamina il progetto ed esprime il proprio parere in merito all'opportunità di procedere alla realizzazione degli interventi proposti in relazione ai programmi di investimento dell'Amministrazione Comunale e alle caratteristiche tecnico-economiche e progettuali delle opere in esame. In questa fase possono essere richieste modifiche e integrazioni al progetto presentato.

Ai fini del ritiro dell'atto autorizzativo, l'interessato, se autorizzato allo scomputo totale o parziale degli oneri, dovrà sottoscrivere specifico atto unilaterale d'obbligo secondo la convenzione predisposta dall'Amministrazione Comunale e produrre specifica polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione delle opere di importo pari al doppio del costo complessivo delle opere come da progetto definitivo e dal relativo computo metrico estimativo redatto sottoforma di perizia giurata con riferimento all'ultimo aggiornamento del Prezziario Ufficiale di Riferimento per le opere di competenza delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici Nazionali nel Territorio Regionale della Toscana, soggetto a rivalutazione secondo gli indici I.S.T.A.T. provinciali maturati nel periodo trascorso tra la data dell'emissione della fideiussione e la data di richiesta del pagamento.

Lo svincolo della polizza presentata a garanzia della corretta esecuzione degli interventi sarà disposta dall'ufficio competente su richiesta dell'interessato accertata la corretta esecuzione delle opere.

L'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione è realizzata con l'alta sorveglianza del Responsabile del Servizio Tecnico o ufficio delegato e deve essere completata entro i termini di

ultimazione dei lavori oggetto del permesso di costruire e comunque prima della presentazione dell'attestazione di agibilità/abitabilità degli immobili oggetto di titolo abilitativo.

Art. 15. Restituzione del contributo.

Il contributo per oneri è strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di edificare e pertanto non risulta dovuto in caso di rinuncia o di mancato utilizzo dell'atto autorizzativo.

Qualora il titolare di atti autorizzativi alla realizzazione di interventi di natura edilizia e/o urbanistica provveda al versamento del contributo dovuto senza dare effettiva esecuzione ai suddetti interventi o comunque realizzi opere di minore consistenza (es. varianti in corso d'opera), potrà richiedere la restituzione delle maggiori somme versate in rapporto alla mancata esecuzione degli interventi autorizzato, in tal caso non saranno dovuti interessi legali per le maggiori somme versate.

L'Ufficio competente effettuate le verifiche e gli accertamenti necessari disporrà la restituzione delle suddette somme con specifica Determina.

Art. 16. Disposizioni Finali.

Il presente Regolamento è applicabile alle pratiche edilizie presentate dopo la data di esecutività della delibera di approvazione.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, si fa riferimento alle definizioni ed alle procedure previste dal vigente Regolamento edilizio, alle norme tecniche della Variante Gestionale al Piano di Fabbricazione ed alla normativa regionale e nazionale vigente.

Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.